



Ministero dell'Economia e delle Finanze

N.0040089 - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTO l'articolo 77-bis, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 9-bis, comma 4, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2010, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti con apposito decreto dello stesso Ministero;

VISTO l'articolo 77-bis, comma 14, del decreto legge n. 112 del 2008, in cui è previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire gli elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO il D.M. 0060940 del 14 luglio 2010 che definisce le modalità di trasmissione e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2010, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 14 dell'articolo 77-bis;

VISTO l'articolo 77-bis, comma 15, del predetto decreto legge n. 112 del 2008 che dispone, altresì, che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

VISTO l'articolo 14, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, modificando il comma 20 del citato articolo 77-bis, come disposto dal comma 5 del suddetto articolo 14, dispone che, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'interno agli enti locali - con l'esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui;

VISTO l'ultimo periodo del predetto comma 15 dell'articolo 77-bis, come modificato dall'articolo 9-bis, comma 4, del decreto legge n.78 del 2009, che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto di stabilità interno, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge n. 112 del 2008;

VISTO l'articolo 76, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008 che prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, nell'esercizio seguente a quello di riferimento, l'ente locale inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione;

ATTESO che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 61, comma 10, dall'articolo 76, comma 4 e dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dall'articolo 14, commi 3 e 5, del summenzionato decreto legge n. 78/2010;

VISTO l'articolo 14, comma 3, del predetto decreto legge n. 78/2010, che stabilisce che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi, i trasferimenti dovuti agli enti locali, nell'anno successivo, sono ridotti in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e che la riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui;



TENUTO CONTO che l'ultimo periodo del predetto comma 3 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78/2010, dispone che, ai fini della summenzionata riduzione dei trasferimenti, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale;

RAVVISATA l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalità attuative;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 16 marzo 2011;

DECRETA:

Articolo 1

(Certificazione)

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPa – via XX Settembre 97 – 00187 - Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2010, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato al presente decreto. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

2. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare detta certificazione nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno 2010, ai sensi dell'articolo 77-bis, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Agli enti locali di cui al comma 2 si applicano, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, quarto periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, l'azzeramento automatico dei trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'interno - con l'esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui - ai sensi dell'articolo 76, comma 4, del citato decreto legge n. 112 del 2008, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, comma 20, e all'articolo 61, comma 10, del decreto legge n. 112 del 2008. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il 31 dicembre 2011 e attesti il

rispetto del patto di stabilità interno, si applicano, sino alla data di invio, solo le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge n.112 del 2008; qualora la certificazione trasmessa in ritardo non attesti il rispetto del patto di stabilità interno, restano ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi inclusa la riduzione dei trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'interno, di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 MAR. 2011

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cant'ò

Q

Allegato

A. PROSPETTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATTO 2010.

Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2010, con cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di stabilità interno, sono quelle previste nel prospetto allegato al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 0060940 del 14 luglio 2010, concernente il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2010 (modello MONIT/10/CPM), che ha avuto il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 giugno 2010.

Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle inerenti al monitoraggio dell'intero anno 2010, che gli enti locali soggetti al patto hanno comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno all'indirizzo www.pattostabilita.rgs.tesoro.it oppure all'indirizzo <http://pattostabilita.tesoro.it/Patto>.

Considerato che le informazioni in questione sono già presenti nel sistema web ed al fine di agevolare gli enti locali nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del patto di stabilità interno per l'anno 2010, è stata prevista - così come per la certificazione relativa al patto di stabilità interno 2009 - una apposita procedura che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze. Il modello risulta già compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio 2010, direttamente dagli enti nel sistema web e con l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.

Per stampare il modello della certificazione, predisposto in modo automatico, è necessario accedere all'applicazione web del patto di stabilità interno e richiamare, dal menu "a tendina", la funzione di "*Acquisizione modello*" relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2010 che consentirà di visualizzare e controllare i dati relativi al monitoraggio del secondo semestre del proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema, è possibile procedere alla predisposizione della certificazione mediante il pulsante "*stampa certificato*", che genererà un modulo in formato "pdf" pronto per la stampa da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze (secondo le modalità e i tempi indicati al comma 1 dell'articolo 1 del



presente decreto), dopo aver provveduto all'integrazione manuale soltanto della sottoscrizione del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario, del luogo della sottoscrizione e del timbro dell'ente stesso.

Al riguardo si segnala che la certificazione priva delle due richiamate sottoscrizioni non è ritenuta valida ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno.

Si invitano, inoltre, gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione a voler controllare, prima di produrre la stessa, che i dati del patto di stabilità interno al 31 dicembre 2010 a suo tempo inseriti per il monitoraggio siano corretti - in caso contrario devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2011 mediante la funzione "*Variazione modello*" nell'applicazione web del monitoraggio - in quanto tali dati sono gli unici presi in considerazione ai fini della verifica del rispetto o meno del patto di stabilità per l'anno 2010.

Naturalmente, la funzione di produzione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2010. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno stampare il modulo della certificazione se non dopo aver assolto all'obbligo dell'invio delle informazioni sul monitoraggio dell'anno 2010.

Non possono essere inviati tipi di certificazione diverse da quella prodotta dal sistema web.

Si rammenta, infine, che come disposto dall'articolo 77-bis, comma 15, del decreto legge n. 112/2008, come modificato dall'articolo 9-bis, comma 4, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente. In tal caso, in virtù di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78/2010, sarà operato l'azzeramento automatico dei trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'interno - con l'esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui - e saranno applicate tutte le altre sanzioni di cui al comma 20 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, come modificato dal comma 5 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78/2010, nonché le sanzioni di cui al comma 4 dell'articolo 76



del decreto legge n. 112 del 2008 e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto legge 112 del 2008.

Qualora la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo e, comunque, entro l'anno successivo a quello di riferimento, attesta il rispetto del patto di stabilità interno, si applica, sino alla data di invio, solo la sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo di cui al comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge n. 112 del 2008; se la certificazione trasmessa in ritardo e, comunque, entro l'anno successivo a quello di riferimento attesta, invece, il mancato rispetto del patto di stabilità interno, sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente sopra richiamate, ivi incluse quella prevista dal comma 10 dell'articolo 61 del decreto legge 112 del 2008, relativa alle riduzioni delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza e la riduzione dei trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'interno, di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

Se la certificazione è inviata oltre l'anno successivo a quello di riferimento non si opera la riassegnazione dei trasferimenti di cui al predetto comma 3 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010.

Si segnala, infine, che dal 1 gennaio 2012 la procedura web dedicata alla predisposizione del modulo della certificazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 non sarà più attiva.



Patto di stabilità interno 2010 - Art. 77-bis, comma 15, del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008

(Decreti legge n. 112/2008, n. 5/2009, n. 78/2009, n. 2/2010 e n.78/2010)

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE**della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2010****da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2011**

DENOMINAZIONE ENTE _____

VISTO il decreto n. 0060780 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2010 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2010 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 0060940 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2010 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2010 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2010;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2010 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:*Importi in migliaia di euro*

SALDO FINANZIARIO 2010		Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	
4	EFFETTI FINANZIARI DELLE SANZIONI	
5=3-4	SALDO FINANZIARIO AL NETTO DEGLI EFFETTI DELLE SANZIONI	
6	OBBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2010	
7=5-6	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO	

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

il patto di stabilità interno per l'anno 2010 è stato rispettato*OPPURE*il patto di stabilità interno per l'anno 2010 NON E' STATO RISPETTATO

LUOGO _____

DATA _____

IL PRESIDENTE / IL SINDACO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO